



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle politiche sociali
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

Ai Comuni della Sardegna
Agli Enti Gestori degli Ambiti PLUS

Oggetto: L.R. 18/2016 REIS – Annualità 2019 - Comunicazione urgente sul requisito della residenza – Circolare n. 4

Le nuove Linee Guida REIS approvate in via definitiva con la DGR n. 48/22 del 29/11/2019, al paragrafo 2, prevedono che “possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i.”.

Al fine di evitare un'errata applicazione di tale disposizione, si evidenzia che l'art. 3 della legge, a seguito delle modifiche introdotte con la L.R. 5 dicembre 2016 n. 32, riduce a 24 mesi il requisito della residenza inizialmente fissato in 60 mesi.

Al fine di agevolare l'attività degli enti in indirizzo, si riporta il testo dell'art. 3 della L.R. 18/2016 integrato con le modifiche introdotte dalla L.R. n. 32 del 2016.

***Art. 3 Requisiti e condizioni di accesso.
In vigore dal 6 dicembre 2016***

- 1. Il REIS costituisce una misura complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale prevista dall'articolo 1, comma 387 (Sostegno di inclusione attiva - SIA) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la cui finalità è quella di assicurare l'erogazione delle prestazioni ad una platea più ampia di soggetti.*
- 2. Possono accedere alla misura prevista dall'articolo 2 i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione ⁽²⁾.*
- 3. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi ⁽³⁾.*

² Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lettera a), punto 1), L.R. 5 dicembre 2016, n. 32, a decorrere dal 6 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

³ Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lettera a), punto 2), L.R. 5 dicembre 2016, n. 32, a decorrere dal 6 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle politiche sociali
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

4. In ogni caso, possono accedere alla misura prevista dalla presente legge i richiedenti con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14.

Il Direttore del Servizio

Giovanni Deiana

T. Mulas - tel 070/6065406
e-mail tmulas@regione.sardegna.it

M. Porcu – tel 070/6065453
e-mail manporcu@regione.sardegna.it

Firmato digitalmente da

**GIOVANNI
DEIANA**